

Raccolta della giurisprudenza

Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 17 dicembre 2014 -

Pilkington Group e altri / Commissione

(causa T-72/09)

«Concorrenza — Intese — Mercato europeo del vetro destinato al settore auto — Decisione che accerta un'infrazione all'articolo 81 CE — Accordi di ripartizione dei mercati e scambi di informazioni commercialmente sensibili — Ammende — Diritti della difesa — Applicazione retroattiva degli orientamenti per il calcolo dell'importo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite — Ruolo passivo o minore — Effetto dissuasivo dell'ammenda — Presa in considerazione delle ammende inflitte in passato — Tetto massimo dell'ammenda — Tasso di cambio per il calcolo del limite massimo dell'ammenda»

- 1. Procedimento giurisdizionale Decisione che sostituisce la decisione impugnata in pendenza del giudizio Elemento nuovo Adeguamento delle conclusioni e dei motivi di ricorso inizialmente dedotti Ammissibilità, anche in caso di modifica parziale della decisione impugnata (Art. 263 TFUE; regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 46)
- 2. Intese Pratica concordata Lesione della concorrenza Criteri di valutazione Oggetto anticoncorrenziale Constatazione sufficiente (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 79, 80, 119, 120, 122, 167, 168, 288, 389)
- 3. Concorrenza Procedimento amministrativo Decisione della Commissione che constata un'infrazione Onere della prova dell'infrazione e della sua durata incombente alla Commissione Portata dell'onere della prova Grado di precisione richiesto degli elementi di prova su cui si è fondata la Commissione Insieme di indizi Obblighi probatori delle imprese che contestano la realtà o la durata dell'infrazione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2) (v. punti 81-84, 151, 182)
- 4. Concorrenza Procedimento amministrativo Decisione della Commissione che constata un'infrazione Utilizzazione quali mezzi di prova di dichiarazioni di altre imprese partecipanti all'infrazione Ammissibilità Forza probatoria delle deposizioni volontarie effettuate dai principali partecipanti a un'intesa al fine di beneficiare dell'applicazione della comunicazione sulla cooperazione (Art. 81, § 1, CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 2; comunicazione della Commissione 2002/C 45/03) (v. punti 87, 335, 347)

IT

INFORMAZIONI SULLE DECISIONI NON PUBBLICATE

- 5. Intese Accordi e pratiche concordate costitutivi di un'unica infrazione Nozione Criteri Obiettivo unico e piano globale Rapporti di complementarietà tra gli accordi (Art. 81, § 1, CE) (v. punti 125, 126, 150, 175, 176, 181)
- 6. Concorrenza Ammende Importo Determinazione Metodo di calcolo definito dagli orientamenti adottati dalla Commissione Calcolo dell'importo di base dell'ammenda Considerazione delle caratteristiche dell'infrazione nel suo complesso Obbligo di tenere conto delle altre circostanze individuali relative a ciascuna delle imprese partecipanti Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 188-191, 390, 391)
- 7. Concorrenza Ammende Importo Determinazione Valutazione economica complessa Margine di discrezionalità della Commissione Sindacato giurisdizionale Controllo di legittimità Portata (Art. 263 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, §§ 2 e 3, e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 202, 203)
- 8. Concorrenza Ammende Importo Determinazione Fatturato preso in considerazione Anno di riferimento Obbligo di fare riferimento all'ultimo anno completo dell'infrazione Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 13 e 37) (v. punti 204-206, 212)
- 9. Concorrenza Ammende Importo Determinazione Criteri Fatturato complessivo dell'impresa interessata Fatturato realizzato con le merci oggetto dell'infrazione Rispettiva presa in considerazione Limiti (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punti 6 e 13) (v. punti 219-223)
- 10. Concorrenza Procedimento amministrativo Comunicazione degli addebiti Contenuto necessario Rispetto dei diritti della difesa Indicazione dei criteri di calcolo dell'ammenda prevista Indicazione prematura [Art. 81 CE; Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, art. 41, § 2, a); regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 27, § 1] (v. punti 231-237)
- 11. Concorrenza Ammende Decisione con cui vengono inflitte ammende Obbligo di motivazione Portata Indicazione degli elementi di valutazione che hanno permesso alla Commissione di misurare la gravità e la durata dell'infrazione Indicazione sufficiente Obbligo della Commissione di indicare gli elementi numerici relativi alle modalità di calcolo delle ammende Insussistenza (Art. 81 CE; art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3) (v. punti 247, 248)
- 12. Concorrenza Ammende Importo Determinazione Margine di discrezionalità riservato alla Commissione Limiti Rispetto delle norme e dei principi generali del diritto dell'Unione Fissazione dell'ammenda in proporzione agli elementi di valutazione della gravità dell'infrazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 276, 277, 291, 295, 307, 396)

INFORMAZIONI SULLE DECISIONI NON PUBBLICATE

- 13. Concorrenza Ammende Importo Determinazione Importo massimo Distinzione tra limitazione a un tetto massimo e carattere dissuasivo dell'ammenda Obiettivo distinto da quello dei criteri di gravità e di durata dell'infrazione Obiettivo di evitare ammende di un livello eccessivo e sproporzionato (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, § 2, comma 2) (v. punti 279, 280, 414)
- 14. Concorrenza Ammende Importo Determinazione Criteri Gravità dell'infrazione Intesa orizzontale in materia di prezzi Infrazione molto grave Circostanze che non escludono tale qualificazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 23) (v. punti 283, 284, 289)
- 15. Concorrenza Ammende Importo Determinazione Carattere dissuasivo Obbligo di prendere in considerazione le ammende già inflitte per altre attività anticoncorrenziali Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 25) (v. punti 300, 302-305)
- 16. Concorrenza Ammende Importo Determinazione Criteri Obbligo di prendere in considerazione la situazione finanziaria dell'impresa interessata Insussistenza Obbligo di prendere in considerazione una crisi economica eccezionale Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 35) (v. punti 308, 441, 442)
- 17. Concorrenza Ammende Importo Determinazione Criteri Gravità dell'infrazione Circostanze attenuanti Attuazione di un programma di adeguamento alle regole di concorrenza Presa in considerazione non imperativa (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punto 311)
- 18. Concorrenza Ammende Importo Determinazione Criteri Gravità dell'infrazione Circostanze attenuanti Ruolo passivo o gregario dell'impresa Criteri di valutazione (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02, punto 29) (v. punti 381, 382, 384)
- 19. Concorrenza Ammende Importo Determinazione Necessità di prendere in considerazione i fatturati delle imprese interessate e di garantire che le ammende siano proporzionate a tali fatturati Insussistenza (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 397, 398, 438)
- 20. Concorrenza Ammende Importo Metodi di calcolo Conversione in Euro del fatturato delle imprese relativo all'anno di riferimento sulla base del tasso di cambio medio dello stesso anno Ammissibilità (Art. 81 CE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, art. 23, §§ 2 e 3) (v. punti 416-421)

21. Concorrenza — Ammende — Importo — Congruità — Sindacato giurisdizionale — Elementi che possono essere presi in considerazione dal giudice dell'Unione — Elementi di informazione non contenuti nella decisione che infligge l'ammenda e non prescritti ai fini della sua motivazione — Inclusione (Art. 229 CE; art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 1/2003, artt. 23, § 2, e 31; comunicazione della Commissione 2006/C 210/02) (v. punti 430-432)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2008) 6815 definitivo della Commissione, del 12 novembre 2008, relativa a un procedimento ai sensi dell'articolo 81 [CE] e dell'articolo 53 dell'accordo SEE (caso COMP/39.125 – Vetro destinato al settore auto), come modificata dalla decisione C (2009) 863 definitivo della Commissione, dell'11 febbraio 2009, e dalla decisione C (2013) 1119 definitivo della Commissione, del 28 febbraio 2013, nella parte in cui essa concerne le ricorrenti, nonché, in via subordinata, domanda di annullamento dell'articolo 2 di tale decisione, nella parte in cui esso infligge un'ammenda alle ricorrenti, oppure, in via ulteriormente subordinata, domanda di riduzione dell'importo di detta ammenda.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Pilkington Group Ltd, la Pilkington Automotive Ltd, la Pilkington Automotive Deutschland GmbH, la Pilkington Holding GmbH e la Pilkington Italia SpA si faranno carico del 90% delle proprie spese nonché dell'integralità di quelle sostenute dalla Commissione europea, la quale a sua volta si farà carico del 10% delle spese delle ricorrenti.